Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 2 marzo 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 574ª seduta pubblica per venerdì 4 marzo 1983, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

(1408)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1983, n. 55.

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

NORME SUI BILANCI E SUI SERVIZI LOCALI

Art. 1.

(1) Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 maggio 1983.

(2) La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

(3) Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

(4) I comuni e le province sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 maggio 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno.

(5) Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione.

(6) Il termine di cui all'articolo 308 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, relativo alla presentazione da parte dei tesorieri degli enti locali del conto consuntivo per l'esercizio 1982, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dei nuovi modelli.

Art. 2.

Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari:

1) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. L'importo di dette somme è comunicato dal Ministero dell'interno entro il 31 marzo 1983;

2) all'ammontare delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 5-*bis*, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1), e alla quota parte, sia dell'avanzo di amministrazione che dalle entrate *una tantum* utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 ai sensi dell'articolo 7, secondo comma e quarto comma, del medesimo decreto-legge, risultanti dal certificato finanziario del bilancio 1982;

3) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi degli articoli 5-*bis*, terzo comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).

Art. 3.

(1) Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 2 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 31 gennaio, il 31 maggio, il 30 settembre ed il 30 novembre 1983. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio 1983; la restante quota del 30 per cento viene erogata nel mese di gennaio dell'anno 1984.

(2) L'importo delle prime due rate viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, in misura pari al 75 per cento della quarta trimestralità spettante per l'anno precedente.

(3) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

(4) L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 30 giugno 1983, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 aprile 1983.

(5) Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato con le modalità stabilite nel decreto

ministeriale di cui al precedente quarto comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

(6) I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme maturate ed ancora non erogate dallo Stato a ciascun ente.

Art. 4.

(1) Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi:

a) fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, con una dotazione di lire 150 miliardi;

b) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 20.000 a 99.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi;

c) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 100.000 a 499.999 abitanti, con una dotazione di lire 125 miliardi;

d) fondo perequativo per le province, con una dotazione di lire 40 miliardi.

(2) La ripartizione viene effettuata in favore degli enti la cui spesa corrente *pro capite* originariamente prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è inferiore alla media nazionale, calcolata ai sensi del seguente articolo 5.

(3) Gli enti locali sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'importo previsto nell'entrata del bilancio 1981 per quote per servizi consortili e, nella spesa, per servizi di carattere produttivo, per assistenza sanitaria, per poste correttive e compensative dell'entrata e per ammortamento dei beni patrimoniali, classificati rispettivamente alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio stesso.

(4) La ripartizione viene fatta ad iniziare dagli enti che si trovano più lontani rispetto alla media nazionale, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo nel 1981 e nel 1982, rispettivamente ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

(5) Essa è comunicata agli enti locali a cura del Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1983.

(6) Ad avvenuta comunicazione degli importi spettanti, gli enti locali, entro sessanta giorni da essa, effettuano, a pena di decadenza dal diritto al contributo perequativo, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(1) Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente *pro capite* è calcolata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'indice di spesa è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1981 ed attestata dagli enti nel relativo certificato finanziario, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

b) la spesa è decurtata della quota per servizi consortili e delle spese segnalate ai sensi del precedente articolo 4;

c) la spesa è altresì decurtata del 40 per cento per i comuni disastrati e gravemente danneggiati, del 20 per cento per i comuni terremotati e del 10 per cento per le province e i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a 5.000 abitanti;

d) le classi di popolazione per i comuni sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre;

e) le classi per le province sono così definite:

province con meno di 400.000 abitanti con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;

province con meno di 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale;

province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano superiore complessivamente al 30 per cento del totale;

province con popolazione uguale o superiore a 400.000 abitanti e con territorio montano inferiore complessivamente al 30 per cento del totale.

(2) Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 6.

(1) Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, contestualmente alla deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale — e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali — che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate.

(2) Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.

(3) Il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, è autorizzato ad emanare entro il 31 dicembre 1983 un decreto che individui esattamente la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale.

(4) L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi, e per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie.

(5) I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.

(6) I comitati provinciali prezzi, nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza relativi alle tariffe dei posteggi sui mercati, si adegueranno alle disposizioni del presente articolo.

(7) Restano ferme le eccezioni stabilite con l'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 7.

(1) I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'articolo 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 5,2 per cento, al 7,8 per cento, al 10,4 per cento o al 13 per cento dello ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari all'8 per cento, al 12 per cento, al 16 per cento o al 20 per cento.

(2) Le percentuali di aumento dei trasferimenti statali sono incrementate di un punto per i comuni terremotati, per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

(3) Qualora il gettito sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi dei precedenti commi, la differenza verrà corrisposta, a consuntivo, nella misura stabilita al successivo quarto comma, dal Ministero dell'interno, a titolo di contributo integrativo, previo invio entro il termine perentorio del 30 giugno 1984, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

(4) La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma del primo e secondo comma e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare, ovvero, se inferiore, della differenza tra lo stesso stanziamento e la stima di gettito risultante dai dati forniti dall'anagrafe tributaria e riferiti ai redditi dei fabbricati dichiarati ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1982.

(5) La corresponsione della differenza è subordinata all'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 24 del presente decreto ed alla copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per una percentuale di almeno il 30 per cento.

(6) Ai comuni che deliberino l'istituzione della sovrimposta viene comunque corrisposto un importo pari al 40 per cento, al 60 per cento, all'80 per cento o al 100 per cento dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983 — con esclusione degli oneri per cui lo Stato non è tenuto ad assicurare il finanziamento ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153 — a seconda che l'aliquota deliberata sia, rispettivamente, dell'8 per cento, del 12 per cento, del 16 per cento o del 20 per cento. L'ammontare viene conteggiato al netto degli importi corrispondenti alla applicazione delle percentuali di incremento di cui al primo comma sull'ammontare degli importi riportati nei punti d.6 ed E del certificato finanziario del bilancio 1982.

(7) L'importo di cui al precedente comma viene corrisposto a consuntivo dal Ministero dell'interno previo invio, entro il termine perentorio del 30 giugno 1984, di apposita certificazione.

(8) Le province, qualora deliberino l'applicazione dell'addizionale di cui all'articolo 24 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 13 per cento dello ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 — diminuiti degli importi riportati nei punti d.6 ed E del certificato finanziario del bilancio 1982 — aumentato di una somma corrispondente alle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983; per le province del Mezzogiorno la percentuale è elevata al 14 per cento.

(9) Qualora il gettito accertato sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi del precedente comma, la differenza verrà corrisposta a consuntivo dal Ministero dell'interno; qualora il gettito accertato sia superiore, la differenza dovrà essere versata al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 1984.

(10) Le province sono tenute ad attestare con apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dello interno entro il 30 luglio 1984, l'ammontare del gettito accertato.

Art. 8.

(1) Le regioni entro il 30 aprile 1983 sono tenute a comunicare a ciascun comune ed a ciascuna provincia l'importo spettante per le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni ed attribuite ai comuni ed alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(2) In mancanza della comunicazione, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere importi corrispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per il 1982, maggiorati del 13 per cento.

(3) Le entrate di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, relative al periodo dal 9 aprile 1980 al 31 dicembre 1982, versate nel 1983 al bilancio dello Stato, sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per essere attribuite, al netto dei pagamenti disposti nelle regioni a statuto speciale dall'ufficio stralcio, di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dal Ministero del tesoro ai comuni in proporzione delle somme corrisposte per l'assistenza in favore della gente di mare.

(4) A tal fine i comuni dovranno notificare al Ministero del tesoro entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal segretario comunale, attestante l'onere effettivamente sostenuto fino al 31 dicembre 1982.

Art. 9.

(1) L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è così suddiviso:

a) il 20 per cento, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1981 è inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, al 100 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dal precedente articolo 5, assicurando ad ogni ente un minimo di 100 milioni di lire.

I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il miglioramento di opere di urbanizzazione primaria con priorità per le opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'onere di ammortamento e a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

I comuni che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno inoltrato alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo a valere sulle somme loro attribuite per gli esercizi 1981 e 1982, potranno destinare detti importi esclusivamente per le finalità di cui al comma precedente.

Gli importi non concessi nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere utilizzati entro i due anni successivi;

b) il 70 per cento, per metà tra gli enti locali dei territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e per metà tra gli enti locali degli altri territori, secondo la ripartizione su base regionale effettuata dal CIPE con deliberazione del 14 gennaio 1983;

c) il 10 per cento è destinato al finanziamento di opere pubbliche di particolare rilevanza o di interesse sovracomunale eseguite, secondo le rispettive competenze, dai comuni, dalle province e dai loro consorzi.

(2) Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1983, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19.

(3) Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1983 fino ad un complessivo importo massimo di lire 700 miliardi. La quota del predetto importo non utilizzata nell'anno 1983 potrà esserlo negli anni successivi.

(4) Per gli esercizi 1984 e 1985 gli importi dei mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti è determinato in 5.500 miliardi annui, che verranno ripartiti nella medesima percentuale indicata al primo comma.

(5) Per l'individuazione dei comuni destinatari dei finanziamenti della lettera *a*) si farà riferimento ai criteri che verranno adottati per i medesimi esercizi 1984 e 1985 per la ripartizione dei fondi perequativi.

(6) Per i fondi di cui alla lettera *b*), qualora il CIPE non provveda ad una diversa ripartizione entro il 31 ottobre 1983 e 1984, provvederà il Ministro del tesoro sentita la commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti.

(7) Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti previsti, per carenza di mezzi propri, si provvede con apporti da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, da determinarsi con la legge di bilancio.

(8) Il personale tecnico di cui all'articolo 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, può essere utilizzato oltre che per le finalità previste dallo articolo stesso anche per esigenze proprie della Cassa depositi e prestiti.

(9) Ai fini del finanziamento della costruzione e ampliamento delle ferrovie metropolitane per gli esercizi 1983, 1984 e 1985 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni di Milano, Torino, Roma, Genova e Napoli per un importo complessivo di 100 miliardi di lire annui, attingendo al fondo di cui alla lettera *c*) del primo comma.

(10) L'autorizzazione di cui al comma precedente è estesa, per un pari importo, alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

(11) Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 e quelli che matureranno per gli anni successivi sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni ed alle province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, numero 3.

Art. 10.

(1) Per l'anno 1983 i comuni e le province possono deliberare l'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per:

a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con gli stessi istituti di credito;

b) completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;

d) strade di allacciamento alla viabilità provinciale o statale, di competenza delle province e dei comuni;

e) attivare e integrare finanziamenti comunitari o di altri organismi internazionali;

f) acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle aree destinate a zone industriali o artigianali;

g) opere relative alla produzione, trasporto ed erogazione di energia;

h) smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

i) edilizia popolare;

l) altre opere di urbanizzazione primaria, con esclusione del verde attrezzato, e di manutenzione straordinaria.

(2) Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano:

1) ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo e la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

2) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

3) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299;

4) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, e ai mutui assunti per l'anno 1983 e precedenti per le finalità di cui al successivo articolo 12.

(3) Le disposizioni dei precedenti commi sono estese agli esercizi 1984 e 1985.

Art. 11.

(1) I comuni singoli od associati e le comunità montane possono deliberare convenzioni dirette a delegare alla provincia la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale.

(2) Le province, attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica, a favore dei comuni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali situati nel territorio della circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta.

(3) Le province, d'intesa con i relativi comuni e le comunità montane, sono autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio, per il rifornimento idrico, per lo smaltimento dei rifiuti e per le infrastrutture a sostegno dei settori produttivi.

Art. 12.

(1) Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alle perdite di gestione previste per l'anno 1983 è determinato sulla base delle perdite presunte per l'esercizio 1982, tenendo conto dei provvedimenti programmati per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

(2) A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

(3) L'articolo 27, secondo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299, è abrogato.

Art. 13.

(1) L'onere di ammortamento dei mutui contratti posteriormente al 1° gennaio 1983 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui allo articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 1983 i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tenere conto dell'intero costo della opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.

(3) L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il 30 per cento dell'importo progettuale originario.

Art. 14.

I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

Art. 15.

(1) Per l'anno 1983 ai comuni e alle province, la cui spesa corrente *pro capite* prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è inferiore alla media nazionale, e comunque a tutti i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale per la sostituzione delle unità di ruolo o non di ruolo che abbiano cessato o cesseranno dal servizio, per qualsiasi causa, dal 1° gennaio 1983.

(2) Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* risulti superiore a quella media nazionale 1981, nonché per le aziende speciali e per i consorzi di comuni e province, le assunzioni predette dovranno essere contenute nel limite dell'80 per cento.

(3) E' consentita inoltre l'assunzione:

a) di personale per esigenze stagionali e di operai giornalieri in numero comunque non superiore alla punta massima utilizzata nell'anno 1982;

b) di personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione di nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319, di nuovi impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché per le opere dichiarate necessarie per l'attivazione di nuovi impianti di energia nucleare.

(4) I comuni e le province che partecipano ai fondi perequativi di cui al precedente articolo 4, oltre allo esercizio delle facoltà di cui ai precedenti commi, possono assumere nuovo personale nel limite del 10 per cento dei posti vacanti d'organico, purché il rapporto dipendenti-popolazione, all'atto dell'assunzione, non risulti superiore ad un dipendente ogni 100 abitanti per i comuni e ogni 600 abitanti per le province.

(5) Restano invariate, anche per l'anno 1983, le particolari disposizioni di cui al sesto, settimo ed ottavo comma dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, circa le supplenze e modalità di assunzioni provvisorie, nonché, per i comuni terremotati indicati nel successivo articolo 17 del presente decreto, le speciali deroghe di cui alle lettere *a*) e *c*) del secondo comma del citato articolo 10 della legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 16.

(1) Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

(2) Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunità montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunità.

Art. 17.

Agli effetti delle disposizioni del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-*ter* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, nonchè i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del 21 marzo 1982.

Art. 18.

(1) Alla commissione istituita per l'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153. è attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse, formulando proposte per il loro aggiornamento.

(2) Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3.

(3) Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni.

(4) Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.

Titolo II

SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI

Art. 19.

(1) E' in facoltà dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983.

(2) La sovrimposta è istituita con deliberazione adottata entro il 31 maggio 1983; la deliberazione determina l'aliquota in misura pari all'8 o al 12 o al 16 o al 20 per cento del reddito imponibile e, divenuta esecutiva, deve essere trasmessa entro il 31 luglio 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 30 settembre l'elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta e le relative aliquote. La inosservanza di tali disposizioni comporta l'inapplicabilità della sovrimposta.

(3) Agli effetti della sovrimposta sono soggetti passivi quelli indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonchè quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1983 o in una frazione di esso, hanno il possesso di fabbricati; nel caso di contitolarità di diritto reale o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso fabbricato, ciascuno è soggetto per la quota corrispondente al proprio diritto.

(4) Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

(5) Il soggetto iscritto in catasto, esonerato dall'obbligo della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, il quale abbia cessato di essere possessore del fabbricato nel corso dell'anno 1983, ha l'onere di inviare immediata comunicazione al comune ove è situato il fabbricato, indicando il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso è stato trasferito in tutto od in parte; ciascuno dei possessori è soggetto alla sovrimposta proporzionalmente alla durata del possesso nel corso dello stesso anno.

(6) Il gettito resta attribuito al comune nel cui territorio è sito il fabbricato. Il comune procede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione della sovrimposta, all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 20.

(1) La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato, salvo quanto previsto nel sesto comma, secondo i criteri stabiliti agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(2) Si considera reddito di fabbricati quello derivante dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.

(3) Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e non costituiscono redditi di fabbricati quelli attribuibili alle costruzioni rurali indicate nell'articolo 39 dello stesso decreto.

(4) Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione è soggetto a sovrimposta a partire dal mese nel quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

(5) La sovrimposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

(6) Dal reddito di ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, esente dall'imposta locale sui redditi, è ammessa una deduzione pari a lire centosettantamila. In caso di contitolarità del diritto reale, la deduzione spetta in misura proporzionale alle quote di reddito attribuibili a ciascuno dei soggetti. La deduzione e rapportata alla durata del possesso, non computandosi o computandosi per un intero mese le frazioni rispettivamente fino a quindici giorni e quelle eccedenti i quindici giorni.

(7) La sovrimposta non si applica al reddito dei fabbricati costituenti beni strumentali di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Per i fabbricati posseduti da imprese, non costituenti beni strumentali per l'esercizio della loro attività, la sovrimposta si applica sul reddito separatamente determinato con i criteri e con le modalità di cui al titolo II dello stesso decreto n. 597 del 1973.

(8) Sono esenti dalla sovrimposta:

i redditi dei fabbricati appartenenti ai soggetti indicati negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche ed integrazioni;

i redditi dei fabbricati indicati negli articoli 2 e 5-*bis* dello stesso decreto n. 601 del 1973, e successive modifiche ed integrazioni;

i redditi dei fabbricati esonerati dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(9) L'agevolazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, si estende alla sovrimposta.

(10) Per i fabbricati il cui reddito è soggetto alla imposta locale sui redditi, l'aliquota della sovrimposta deliberata dal comune si applica nella misura ridotta al 55 per cento. Per i fabbricati per uso di abitazione il contribuente può optare, se più favorevole, per la deduzione prevista dal precedente sesto comma.

(11) Per l'anno 1983 l'aliquota dell'imposta locale sui redditi è ridotta dal 15 al 10 per cento relativamente ai redditi dei fabbricati, soggetti alla sovrimposta comunale, per i quali la detta imposta si applica separatamente ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e successive modificazioni. Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, la riduzione di aliquota si applica per i redditi dei fabbricati prodotti nel primo periodo di imposta successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, sino a concorrenza dell'ammontare dei redditi di fabbricati assoggettati alla sovrimposta comunale.

Art. 21.

(1) I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 19 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto della sovrimposta dovuta per detto anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato al reddito prodotto dai fabbricati nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1983. Per il computo dell'acconto, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione catastale, si ha riguardo ai coefficienti vigenti per l'anno 1982.

(2) Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al primo comma, deve essere effettuato entro il 31 maggio 1984.

(3) I versamenti devono essere effettuati mediante versamento diretto alla tesoreria del comune, in cui si trovano i fabbricati, che ne rilascia quietanza. Il versamento diretto è ricevuto dalla tesoreria comunale in base a distinta di versamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il numero di codice fiscale, il domicilio fiscale, l'ammontare della sovrimposta, i dati di identificazione dei fabbricati, l'ammontare dei relativi redditi e il periodo cui si riferisce il versamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, la distinta deve indicare la denominazione o la ragione sociale. Il versamento diretto può altresì essere effettuato sul conto corrente postale del comune, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste per le distinte di versamento.

Art. 22.

(1) Ai fini della esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, gli elementi identificativi ed i dati reddituali dei fabbricati, risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983 o per i diversi periodi di imposta nei quali tale anno è compreso. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere ai comuni nel cui territorio è posto il fabbricato copia degli accertamenti, in rettifica o d'ufficio, eventualmente emessi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, relativi ai periodi di imposta di cui sopra, che rilevino redditi non dichiarati o maggiori di quelli dichiarati relativi al fabbricato stesso.

(2) I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dai versamenti, dalle distinte o dai certificati, nonchè di quelli forniti dall'Amministrazione finanziaria, alla liquidazione della sovrimposta dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

(3) Ai fini della liquidazione della sovrimposta i comuni possono, senza necessità di emettere l'atto di accertamento di cui al successivo quinto comma:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti;

b) escludere o ridurre le deduzioni non spettanti.

(4) Con le medesime modalità i comuni procedono, altresì, alla liquidazione della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta quando il reddito rispetto al quale è stata versata è inferiore a quello indicato nella dichiarazione presentata agli effetti delle imposte sui redditi, nonchè quando il versamento della sovrimposta non è stato effettuato. La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

(5) Il comune procede all'accertamento mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante la indicazione del reddito imponibile, dedotto ove spetti l'importo indicato nel sesto comma dell'articolo 20, del fabbricato al quale il reddito si riferisce, dell'aliquota applicata nonchè della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali il reddito imponibile è stato determinato.

(6) Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1989. Fino alla scadenza di tale termine l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento secondo le modalità stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

(7) Copia degli atti di cui al quinto e al sesto comma deve essere inviata dal comune all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto. I comuni comunicano altresì agli uffici distrettuali delle imposte dirette i dati relativi ai redditi, sui quali è stata versata la sovrimposta, che non risultano indicati nelle dichiarazioni presentate agli effetti delle imposte sui redditi.

Art. 23.

(1) Per l'omesso o insufficiente versamento nei termini è dovuta una soprattassa pari al 50 per cento della sovrimposta evasa; la soprattassa è ridotta al 10 per cento se il versamento è eseguito entro i novanta giorni successivi a quello in cui doveva essere effettuato, semprechè non sia stata comunicata la liquidazione o notificato l'accertamento di cui all'articolo 22.

(2) Per l'omesso o insufficiente versamento della sovrimposta per il cui recupero deve procedersi ai sensi del quinto e sesto comma dell'articolo 22 si applica, oltre alla soprattassa di cui al comma precedente, la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. La pena pecuniaria è ridotta alla metà se il maggior reddito accertato è inferiore ad un quarto di quello sul quale è stata pagata la sovrimposta e non si applica quando la sovrimposta dovuta è inferiore a lire diecimila.

(3) Se la distinta di versamento non è presentata o è redatta in modo non conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze o se non contiene tutti i dati e gli elementi prescritti dall'articolo 21 si applica la pena pecuniaria da 20.000 a 100.000 lire per ogni fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono.

(4) La misura della pena pecuniaria è determinata tenendo conto della gravità della violazione e del danno arrecato. Non si applicano le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; tuttavia, nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

(5) Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento della sovrimposta o di una maggiore sovrimposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni, il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

(6) Il rimborso della sovrimposta e delle sanzioni può essere richiesto dal contribuente al comune per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria ed entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento.

(7) Le sovrimposte o le maggiori sovrimposte dovute ai sensi dell'articolo 22, nonchè le pene pecuniarie e le soprattasse irrogate devono essere pagate dal contribuente alla tesoreria comunale direttamente o a mezzo di versamento sul conto corrente postale di cui al precedente articolo 21.

(8) Se il contribuente esegue il versamento entro novanta giorni dalla comunicazione della liquidazione o dalla notificazione dell'accertamento di cui all'articolo 22, le soprattasse e le pene pecuniarie irrogate sono ridotte alla metà. Se il contribuente non esegue il versamento nel detto termine il comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi.

(9) L'ingiunzione e vidimata e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente.

(10) Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(11) Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

(12) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed integrazioni.

(13) I decreti previsti nei precedenti articoli 21 e 22 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 24.

(1) I comuni possono aumentare, nella stessa misura percentuale, le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per la imposta di soggiorno, cura e turismo, del 50 o del 100 o del 150 o del 200 per cento. Le deliberazioni devono essere adottate entro il 1° agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo. Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 maggio 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera.

(2) Il maggior provento, derivante dall'aumento di cui al precedente comma, è devoluto, al netto dell'aggio di riscossione, per il 12 per cento al comune. La restante parte di detto maggior provento è così ripartita:

a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 52 per cento al comune; per il 40 per cento alla azienda autonoma della stazione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca Nazionale del Lavoro; per il 4 per cento all'ente provinciale del turismo. Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al comune;

b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 per cento al comune; per il 10 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 7 per cento all'ente provinciale per il turismo.

(3) Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche e variazioni alle modalità di riscossione dell'imposta di soggiorno, cura e turismo.

(4) E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nell'anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato. Sono escluse dall'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

(5) I comuni e le province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nel detto anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato.

(6) Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle province. Sui detti importi non possono essere disposte trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei comuni e delle province se non per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati al medesimo titolo.

(7) Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali. E' esclusa dall'addizionale l'energia elettrica prodotta ed impiegata per uso proprio dalle imprese autoproduttrici.

(8) Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal primo marzo 1983. I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

Art. 25.

(1) Con effetto dal 2 marzo 1983 sono aumentate:

a) del cento per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

b) del trenta per cento, le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, per la imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni; i comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con deliberazioni da adottare nei termini previsti dallo stesso decreto e, per l'anno 1983, entro il 31 marzo 1983;

c) del trenta per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.

Fino al 31 dicembre 1983 i comuni e le province applicano le tariffe di cui alle lettere precedenti nella misura massima.

(2) Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al precedente comma, in corso al 1° gennaio 1983, debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal comma medesimo. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio, debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

(3) Dal 2 marzo fino al 31 dicembre 1983 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

(4) All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle finanze, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino al limite massimo di lire 50 per la parte relativa al servizio di fognatura e di lire 80 per la parte relativa al servizio di depurazione ». Per l'anno 1983 la deliberazione può essere adottata entro il 31 marzo dello stesso anno.

(5) Nel primo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le parole « dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto » sono soppresse e sostituite con: « 1984 ».

(6) L'articolo 22 del detto decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1983 i comuni provvedono ad applicare un aumento percentuale delle tariffe della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni in vigore per l'anno 1982 che consenta di realizzare un maggior gettito pari all'incremento dei costi relativi a tali servizi preventivato nel bilancio per l'anno 1983 rispetto a quello accertato per l'anno 1982, entro il limite del pareggio della gestione e comunque non superiore al 13 per cento.

La deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del bilancio per l'anno 1983.

Restano salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai comuni per l'anno 1983, entro il termine previsto dallo articolo 273 del testo unico approvato con il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ».

(7) Per l'anno 1983, in deroga al secondo comma dello articolo 297 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, i tributi locali la cui riscossione avviene mediante gli esattori delle imposte dirette possono essere riscossi in un numero di rate non inferiore a due, con cadenza bimestrale.

(8) Le tasse sulle concessioni comunali, di cui allo articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 20 per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 1° marzo 1983.

(9) Gli aumenti derivanti dalle disposizioni di cui al primo ed al precedente comma, dovuti fino al 30 aprile 1983, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro il 31 maggio 1983.

(10) Le regioni a statuto ordinario possono disporre, entro il 31 dicembre 1983, aumenti delle tasse sulle concessioni regionali nel limite del 100 per cento dell'ammontare delle tasse stesse determinato alla data del 1° gennaio 1983, con esclusione delle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

(11) E' soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A decorrere dal 1984 le regioni possono disporre annualmente aumenti delle tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo immediatamente precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale corrispondente alla variazione del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, verificatasi dall'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.

(12) Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio. A decorrere dal 1984 gli aumenti per dette tasse non sono più rapportati agli aumenti delle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 26.

(1) Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 1983, è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

(2) L'imposta è commisurata all'incremento di valore verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o della precedente tassazione ed il 1° gennaio 1983. Per la determinazione della differenza imponibile si applicano i criteri di cui all'articolo 6 del predetto decreto n. 643 e successive modificazioni, assumendo quale valore finale quello venale del bene al 1° gennaio 1983 e quale valore iniziale quello alla data dell'acquisto o della precedente tassazione.

(3) L'imposta di cui ai commi precedenti potrà essere commisurata in via forfettaria, su richiesta del contribuente, ad un incremento imponibile pari al 15 per cento del valore iniziale del bene per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre compreso tra la data dell'acquisto o della precedente tassazione ed il 1° gennaio 1983. La richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione. Nelle successive applicazioni della imposta si assume come valore iniziale quello del bene alla data dell'acquisto o della tassazione antecedente a quella di cui al presente comma, maggiorato dell'incremento imponibile forfettariamente determinato.

(4) La dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta ai sensi dei commi precedenti deve essere presentata entro il 30 giugno 1983.

(5) L'imposta di cui ai commi precedenti non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 25, secondo comma, del decreto 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, ed è dovuta per gli immobili di cui al quarto e quinto comma dello stesso articolo 25 con le riduzioni ivi previste. L'imposta non è altresì dovuta per gli immobili acquistati successivamente al 31 dicembre 1981, per gli immobili per i quali successivamente alla stessa data si sia compiuto il precedente decennio, nonché per gli immobili trasferiti anteriormente al 30 giugno 1983 e per quelli per i quali il decennio si compia nel corso dell'anno 1983.

(6) Qualora successivamente al 30 giugno 1983 l'immobile venga alienato nei termini ed alle condizioni previste dall'articolo 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, l'imposta relativa a tale alienazione si applica con riferimento all'incremento di valore verificatosi successivamente alla data dell'acquisto o della precedente tassazione senza tener conto di quella applicata ai sensi dei commi precedenti. L'eventuale maggiore imposta corrisposta ai sensi dei precedenti commi viene rimborsata, su richiesta del contribuente da presentare al competente ufficio del registro, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della registrazione dell'atto di alienazione.

(7) Il gettito dell'imposta di cui ai commi precedenti è di esclusiva spettanza dell'erario.

(8) Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta per decorso del decennio.

Titolo IV

Disposizioni varie

Art. 27.

(1) L'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di lire 1.000 per ogni facciata o parte di facciata ».

(2) L'articolo 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

« Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso d'ufficio.

Il diritto di cui all'articolo precedente è ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui è prevista l'esenzione dell'imposta di bollo ».

(3) All'articolo 192 del regio decreto n. 1238 del 1939 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti ».

(4) L'articolo 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

« I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.

Il rimanente 10 per cento è destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 ».

(5) Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è abrogato.

(6) La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilita dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2361, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono stabilite in lire 7.500.

(7) I diritti di segreteria di cui alla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono così modificati:

1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8 sono fissate in lire 1.000;

2) il numero 4) è così sostituito:

« sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:

sulle prime lire 100.000	L.	10.000
sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni . .	»	2,00%
sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire dieci milioni	»	1,00%

sull'importo eccedente le lire dieci milioni e sino a lire sessanta milioni	L.	0,60%
sull'importo eccedente le lire sessanta milioni e sino a lire trecento milioni	»	0,40%
sull'importo eccedente le lire trecento milioni e sino a lire un miliardo	»	0,20%
sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore	»	0,10% »;

3) dopo il n. 6) è aggiunto il seguente numero:

« 6-*bis*) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti	L.	10.000 »;

4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella *D* di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a lire 2.000;

5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predettá tabella *D*, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, è stabilito in lire 1.000.

(8) Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90 per cento e 10 per cento.

(9) La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è decuplicata.

(10) Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 28.

(1) Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1983 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano.

(2) Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, numero 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono prorogate al 31 dicembre 1983.

(3) Per l'anno 1983 le somme di cui all'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dal primo e secondo comma dell'articolo 31 del detto decreto-legge n. 786 del 1981; qualora il complesso delle entrate per somme sostitutive di tributi soppressi e per quote fisse di tributi erariali non raggiunga nell'anno 1983 l'importo attribuito per l'anno 1982 incrementato del 13 per cento, detto importo è assicurato mediante adeguato aumento delle somme sostitutive di tributi soppressi. Ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato, per la regione Sardegna, con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e, per le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(4) Per l'anno 1983 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

(5) Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80 sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1983, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 29.

(1) Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 33, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

(2) Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono così ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

(3) Il diritto annuale istituito con l'articolo 34, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle Giunte camerali, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in relazione all'attività istituzionale ed al programma di intervento promozionale che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare.

(4) Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.

(5) Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma

dell'articolo 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, è dovuto per ogni esercizio o unità locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali.

(6) Le tariffe dei diritti di segreteria previste dallo articolo 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento. Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre province dette tariffe sono aumentate del 30 per cento.

(7) Le voci *sub* 16-*bis*, 17 e 17-*bis* di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti:

« 17) diritto di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da corrispondere allo atto della domanda e sempreché non si applichi il diritto previsto al n. 18 per le iscrizioni che comportino il superamento di esami, lire 20.000 »;

« 18) diritto da corrispondere all'atto della domanda per l'ammissione ad esami per l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché diritto per l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed elenchi che comporti il superamento di esami davanti ad apposita commissione, lire 80.000 ».

(8) Il diritto fisso istituito dall'articolo 35, quarto comma, del citato decreto-legge n. 786 del 1981, è riscosso secondo le seguenti misure:

a) atti costitutivi, statuti e loro modificazioni lire 60.000;

b) bilanci lire 48.000;

c) altri atti lire 24.000.

(9) Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche in misura ridotta, per il mancato adempimento alle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte sono dovute alle camere di commercio stesse.

Art. 30.

(1) Con effetto dal 1° aprile 1983 per le cessazioni dal servizio a partire da tale data e con effetto dal 1° gennaio 1984 per le cessazioni anteriori al 1° aprile 1983, le disposizioni relative alla corresponsione degli acconti di pensione, previste dal sesto comma e successivi dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, si applicano ai dipendenti di tutti gli enti iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

(2) A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le indennità e le pensioni normali a carico degli istituti predetti sono conferite direttamente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. In caso di morte del titolare di pensione normale, il trattamento di riversibilità in favore della vedova e degli orfani minorenni è liquidato, in via definitiva, dalle direzioni provinciali del tesoro.

(3) La Direzione generale degli istituti di previdenza, per la definizione dei provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni amministrate, accerta i periodi di servizio e gli emolumenti corrisposti quale trattamento economico di attività, sulla base di apposita certificazione degli Enti datori di lavoro, i quali sono tenuti a trasmetterla entro un mese dalla data di cessazione dal servizio.

(4) Quando la prestazione venga erogata sulla base di inesatta certificazione la prestazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Resta ferma, in tal caso, la responsabilità dell'ente datore di lavoro che ha rilasciato la certificazione.

Art. 31.

(1) Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante:

a) l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982; a questa integrazione le regioni fanno fronte con il maggior gettito dei tributi propri;

b) i necessari adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati.

(2) Le tariffe minime di cui al punto *b*) dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 400 nelle città con oltre 200.000 abitanti ed a lire 300 nelle altre città; tale prezzo deve essere aumentato di lire 100 per i biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana. I prezzi degli abbonamenti devono essere, nel loro complesso, proporzionalmente adeguati a tale tariffa minima.

(3) Possono essere previsti abbonamenti speciali per lavoratori, la cui tariffa deve risultare adeguata in funzione del programmato tasso di inflazione. Tali abbonamenti devono riferirsi a mezzi di linea indispensabili a collegare l'abitazione con il luogo di lavoro e a giorni feriali, con validità limitata alle fasce orarie connesse con le esigenze degli orari di lavoro.

(4) Le regioni, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determinano le tariffe degli abbonamenti speciali per lavoratori e le modalità del loro rilascio.

(5) Dal 1° luglio 1983, le concessioni di viaggio gratuite o ridotte rispetto alla tariffa ordinaria per determinate categorie di utenti, ad eccezione di quelle per lavoratori, possono essere applicate dalle aziende che

gestiscono il servizio soltanto se l'ente locale o la regione che ha deliberato tale concessione, provvede a rimborsare a dette aziende la differenza del prezzo di ogni documento di viaggio.

Art. 32.

(1) I contributi, stabiliti con delibera degli organi statutari competenti dei consorzi fra comuni e province, costituiti a norma dell'articolo 156 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che devono essere corrisposti dagli enti consorziati, possono essere riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

(2) La riscossione avverrà mediante ruoli, anche in unica soluzione, su richiesta dei consigli direttivi degli stessi consorzi, secondo le modalità stabilite nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

(3) L'esattore verserà le quote di contributi ai consorzi cui competono.

Art. 33.

(1) I contributi per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vanno calcolati includendo nella spesa ammissibile a contributo il compenso revisionale preventivato per la esecuzione dell'opera nel piano finanziario relativo alla richiesta di contributi.

(2) Per i contributi già concessi a partire dal 1° gennaio 1980 è ammessa la rideterminazione del contributo ai sensi del precedente comma.

Art. 34.

(1) Il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, convertito nella legge 9 settembre 1982, n. 674, è prorogato al 30 giugno 1983.

(2) Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

(3) Al primo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, le parole « le norme previste per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti » sono sostituite con le parole « le norme vigenti in materia ».

(4) Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come modificato dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, è sostituito dal seguente: « I mutui saranno garantiti con delegazioni di pagamento rilasciate ai sensi di legge ».

Art. 35.

(1) Il termine del 28 febbraio 1983 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 30 novembre 1982, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 1983, n. 16, è differito al 31 luglio 1983.

(2) I rapporti convenzionali di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati al 31 luglio 1983.

Art. 36.

(1) All'onere di 440 miliardi di lire derivante dall'applicazione dell'articolo 4 del presente decreto e alla minore entrata, valutata in 130 miliardi di lire, derivante dalle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 20, si provvede quanto a lire 400 miliardi con la maggiore entrata di cui al precedente articolo 26 e quanto a lire 170 miliardi con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27.

(2) All'ulteriore onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'ultimo comma del precedente articolo 9 e dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 1982, n. 767, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1982, n. 914, nonché con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1983, n. 29.

(3) In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), l'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2 resta limitata all'importo di una rata trimestrale determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del presente decreto.

(4) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 37.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle disposizioni di cui ai titoli I e IV, nonché di quelle contenute negli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40 del titolo III del decreto-legge 30 dicembre 1982, numero 952.

Art. 38.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — GORIA — ROGNONI — BODRATO — FORTE

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1983
Atti di Governo, registro n. 45, foglio n. 18

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 1983.

Proroga del termine di pagamento delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, ultimo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, che dà facoltà al Ministro delle finanze di modificare i termini di pagamento delle tasse di circolazione;

Visto il proprio decreto del 7 gennaio 1983 con il quale il termine utile per il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza al 31 gennaio 1983 è stato prorogato al 28 febbraio 1983;

Ritenuta l'opportunità di rendere più agevole il pagamento delle tasse automobilistiche per l'anno 1983 per talune particolari categorie di veicoli conseguentemente alle modificazioni disposte dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953;

Decreta:

Articolo unico

Il termine utile per il pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa *F* della legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive modificazioni, scadenti il 31 gennaio 1983, è prorogato al 31 marzo 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1983

Il Ministro: FORTE

(1384)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 febbraio 1983.

Recepimento della XLI direttiva della commissione C.E.E., e modifica dell'allegato al decreto 10 dicembre 1982 recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174/73, recante norme in materia di additivi per mangimi;

Visto il decreto 10 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983, con il quale si è ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, di unire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale;

Vista la quarantunesima direttiva della commissione C.E.E. n. 82/822/C.E.E. del 19 novembre 1982, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L/347 del 7 dicembre 1982, con la quale gli allegati I e II della direttiva base sugli additivi n. 70/524/C.E.E. del 23 novembre 1970, e successive modificazioni, sono stati modificati, tra l'altro, sia con il trasferire la voce *1,2 propandiolo* dalla parte E, agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti, alla parte G, conservanti, sia col sostituire *tutta la parte L*, agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti, e sia col prevedere una proroga all'autorizzazione all'impiego delle seguenti sostanze: *nosieptide, alofuginone, nicarbazina, metilclorpindolo/metilbenzoquato, lasalocid sodio, nitrito di sodio* e *1,2 propandiolo;*

Sentita la commissione tecnica, prevista dall'articolo 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 10 dicembre 1982, citato nelle premesse, è così modificato:

1) alla parte I, principi attivi, gruppo A), antibiotici, per la voce *nosieptide* la data del 30 novembre 1982 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1983;

2) alla parte I, principi attivi, gruppo D), coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, per le voci *alofuginone, nicarbazina, metilclorpindolo/metilbenzoquato* (espressi come sostanze pure nel rapporto di 100 : 8,35) e *lasalocid sodio,* la data del 30 novembre 1982 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1983;

3) alla parte I, principi attivi, gruppo D), coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, per la voce *nicarbazina,* la specie animale ivi indicata è sostituita con « polli da ingrasso » e, alla colonna altre disposizioni, il tempo di sospensione è elevato a otto giorni;

4) alla parte IV, emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti, la voce *1,2 propandiolo,* relativamente alle specie animali cani e gatti, è depennata e aggiunta alla parte VI, conservanti;

5) alla parte VI, conservanti, per le voci *nitrito di sodio* e *1,2 propandiolo* la data del 30 novembre 1982 è sostituita, nella colonna « impiego consentito fino al », dalla data 30 novembre 1983; è inoltre aggiunta la seguente voce:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito *fino al*
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm-mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm-mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm-mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) semplici integrati ppm-mg/Kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm-mg/Kg		
1,3-Butandiolo		**cani**								**30-11-1983**
		gatti								**30-11-1983**

6) alla parte VI, conservanti, per la voce *nitrito di sodio*, il tenore massimo, ivi indicato, è sostituito con 200;

7) la parte VII, ausiliari di fabbricazione, è sostituita dalla seguente

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm-mg/Kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm-mg/Kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm-mg/Kg	Nei nuclei (mangimi complementari) semplici integrati ppm-mg/Kg	Nei mangimi composti (mangimi integrati completi) ppm-mg/Kg		
VII - *Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti*										
Acido citrico										
Stearati di sodio, di potassio e di calcio										
Lignosulfonati										
a) Acido silicico precipitato ed essiccato										
b) Silice colloidale										
c) Kieselgur (terra di diatomee), purificato										
Silicato di calcio sintetico										
Silicato di sodio e alluminio, sintetico										
Miscela naturale (circa 1/1) di steatite e clorite, esente da amianto										
Bentonite										30-11-1983
Montmorillonite										30-11-1983

Art. 2.

E' concesso un periodo di tempo di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto per lo smaltimento di integratori per mangimi e di mangimi integrati contenenti nicarbazina, che si trovano in commercio con indicazioni non rispondenti a quanto previsto dal decreto stesso.

Art. 3.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 febbraio 1983

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
REBECCHINI

(1023)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 gennaio 1983.

Determinazione della misura massima complessiva del tasso d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1983, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, viene determinata annualmente con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 25 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1982, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 285, con il quale è stata fissata la misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per il periodo residuo dell'anno 1982;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione della misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per l'anno 1983 con riserva di modificare la misura di tale tasso nel corso dello stesso anno 1983, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali — da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è determinato per l'anno 1983 nella misura del 21 % annua posticipata per tutto il territorio nazionale.

Il tasso suindicato potrà essere modificato, come specificato nelle premesse, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1983

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1983
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 276

(1356)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Alessandria, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 25 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Alessandria, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il colle-

gamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Alessandria, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Alessandria, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche di integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1298)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Verona, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Verona, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabrica italiana tubi ferrotubi Verona, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Verona, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1299)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed e nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi commerciale, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1300)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Firenze, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Firenze, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Firenze, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Firenze, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1301)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Brescia, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Brescia, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Brescia, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Brescia, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1302)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Ancona, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Ancona, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Ancona, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Ancona, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1303)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Bari, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 11 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Bari, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Bari, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Bari, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a.

Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1304)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cuneo, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 25 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cuneo, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cuneo, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Cuneo, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1305)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Assoggettamento della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Varese, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Vista la sentenza in data 25 gennaio 1983 con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Varese, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T. di Milano ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1982, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 341 del 13 dicembre 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Varese, quale società collegata con la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T.;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi Varese, con sede in Milano, via Lanzone n. 4, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi - F.I.T., secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giancamillo Naggi, nato a Robecchetto (Milano) il 21 luglio 1941.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole-24 Ore, Il Corriere della Sera.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(1306)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 13 ottobre 1982, n. **1118.**

Autorizzazione ad accettare un legato a favore dello Stato.

N. 1118. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene autorizzata l'accettazione a favore dello Stato del legato disposto dal gen.le Renato Trucchetti con testamento olografo 5 giugno 1973, pubblicato in data 9 febbraio 1979, n. 10637/4341 di repertorio, a rogito dott. Gian Maria Piacentino, notaio in Torino, consistente in una raccolta di mobili e arredi, i quali rivestono un importante interesse artistico e storico, da destinare al Castello reale di Moncalieri (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Beni culturali, foglio n.* 218

DECRETO 16 dicembre 1982, n. **1119.**

Autorizzazione all'« Istituto per l'Oriente », in Roma, ad accettare una eredità e modificazione alla denominazione dell'istituto stesso.

N. 1119. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, l'« Istituto per l'Oriente », in Roma, viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un appartamento sito in Roma, via Jacopo Ruffini n. 2 e in un compendio bibliografico a carattere orientalistico di circa 6000 volumi, disposta dalla prof.ssa Maria Nallino con testamento olografo pubblicato a rogito avv. Paolo Gullo, notaio in Roma, in data 23 ottobre 1975, n. 5576/1758 di repertorio. L'istituto assume, altresì, la denominazione di « Istituto per l'Oriente C. A. Nallino ».

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Beni culturali, foglio n.* 217

DECRETO 16 dicembre 1982, n. **1120.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro Juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 1120. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in titoli e saldo di libretti di conto corrente al portatore per un valore, al netto delle passività, di L. 97.014.900, quota 1/4 - L. 24.253.725, disposto dalla sig.na De Martini Giovanna Maria a favore dei mutilatini di don Gnocchi con testamento olografo del 10 aprile 1980, pubblicato in data 19 gennaio 1981, n. 10221 di repertorio e n. 3365 di raccolta, a rogito dott. Morandi Vittorio, notaio in Alessandria, registrato ad Alessandria in data 6 febbraio 1981, al n. 549.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1983
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 65

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione di progetti di investimento ai sensi dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1982, il Cipi ha adeguato l'importo del mutuo agevolato diretto, concesso alla Fabbrica italiana magneti Marelli S.p.a. di Milano con delibera del 28 settembre 1982, a L. 1.500 milioni così ripartiti tra i vari progetti:

Crescenzago - equipaggiamenti elettrici: 634,5 milioni di lire;
Torino - equipaggiamenti elettrici: 577 milioni di lire;
Crescenzago - sistemi elettrici: 288,5 milioni di lire.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1982, il Cipi ha approvato una richiesta di variazione del progetto di ristrutturazione riguardante gli stabilimenti di Villa d'Almé, Fara d'Adda e Origgio presentato dalla Linificio e canapificio nazionale S.p.a. di Milano ed ha prorogato di sei mesi il termine per l'ultimazione del medesimo progetto.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1982, il Cipi ha intestato le agevolazioni concesse alla Addafilo S.p.a. di Capriate San Gervasio (Bergamo) con precedenti delibere del 7 novembre 1980 e 21-27 maggio 1981, alla Legler Denim S.p.a. di Crespi d'Adda.

Con deliberazione adottata nella seduta del 22 dicembre 1982, il Cipi ha approvato una richiesta di variazione del progetto di investimento della Filature Niggler & Kupfer S.p.a. relativa al numero delle unità lavorative occupate nello stabilimento di Capriolo (Brescia).

(1322)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meroni & C. - Industrie metallurgiche, con sede in Milano e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 giugno 1982 al 19 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Milano, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, unità di Ivrea e Pallanza, ora della Società italiana nailon S.p.a., è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resem, con sede in Milano e unità produttive in Castellanza (Varese), Villadossola (Novara) e Casoria (Napoli), compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera dell'Ania di Barga (Lucca), è prolungata al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRME di Roma, è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brionvega, con sede in Milano, è prolungata al 26 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monter, in liquidazione, con sede in Novara, stabilimento di Sesto San Giovanni (Milano), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CEM.AM.I.T. di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia e stabilimenti in Senigallia e Belvedere Ostrense, è prolungata al 15 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emmesole, con sede in Senigallia e stabilimenti in Senigallia e Belvedere Ostrense, è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pozzo Gros Monti di Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere di Tolentino (Macerata), è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere di Tolentino (Macerata), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Merli fonderie, con sede in Milano e stabilimento a Codevilla (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 luglio 1982 al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bonaca, con sede e stabilimenti in Cannara (Perugia), è prolungata al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bill Boo, con sede e stabilimento in Fano, è prolungata al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decor Jolli di Casalserugo (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 settembre 1981 al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano & C. di Tortona (Alessandria), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Merimbal, con sede in S. Maria a Vico (Caserta), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo Gavazzi Controls di Milano, stabilimento in Pocapaglia (Cuneo), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1268)

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1983, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nei comuni di Cairate, Fagnano Olona, Lonate Ceppino e Gorla Maggiore (Varese), anche se già in servizio presso le sedi e filiali di detta azienda situate in altre località, è prolungata per un trimestre.

(1320)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del presidente del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - E.N.E.A.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1983, registro n. 2 industria, foglio n. 121, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il prof. Umberto Colombo è stato nominato presidente del Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative — E.N.E.A. — per un quinquennio.

(1363)

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 11 novembre 1982: «Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza presentate dalla Società assicuratrice italiana». (Decreto pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 349 del 21 dicembre 1982).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, dove è scritto: «...presentate dalla Società assicuratrice *italiana.*» leggasi: «...presentate dalla *S.p.a. S.A.I.* Società assicuratrice *industriale.*».

(1237)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia per l'anno 1976

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di neurologia per l'anno 1976;

Visto il proprio provvedimento di ammissione con riserva del 21 gennaio 1978 emesso nei confronti del dott. Giovanni Masi, nato a Bari il 12 giugno 1939;

Considerato che con costante giurisprudenza amministrativa è stato affermato il principio secondo cui le funzioni del medico interno incaricato di compiti assistenziali e quelle dell'assistente volontario ospedaliero sono perfettamente assimilabili e quindi l'attività svolta quale medico interno con compiti assistenziali rientra nei servizi valutabili ai sensi dell'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, tra i quali è menzionato quello di assistente volontario;

Vista la sentenza n. 1041 reg. dec. n. 2860/79 reg. ric. anno 1981 dell'11 febbraio 1981 con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio, in una fattispecie analoga, ha esteso tale interpretazione al «servizio non di ruolo» di cui all'art. 52 della sopracitata legge n. 148 del 1975;

Ritenuto di uniformarsi a quanto enunciato nella predetta sentenza e di considerare, pertanto, il servizio di medico interno con compiti assistenziali come servizio utile ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità se prestato nel periodo indicato dalla norma medesima;

Verificata, pertanto, la prescritta anzianità di servizio documentata dal predetto sanitario;

Visti i verbali della commissione esaminatrice da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 74/100 (settantaquattro centesimi);

Decreta:

Il dott. Giovanni Masi, nato a Bari il 12 giugno 1939, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità nazionale a primario di neurologia per l'anno 1976 approvata con decreto ministeriale 23 giugno 1978 con il punteggio di 74/100 (settantaquattro centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(1168)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nell'esame di idoneità nazionale ad aiuto di medicina generale per l'anno 1977;

Visto il proprio provvedimento in data 27 dicembre 1978, con il quale il dott. Giuseppe Condò, nato a Soverato il 3 febbraio 1944, era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile;

Vista l'ordinanza pronunziata il 31 gennaio 1979, n. 49, reg. ord. n. 194/79 reg. ric. anno 1979 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con cui era stata accolta l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzato dal dott. Giuseppe Condò, ammettendo con riserva quest'ultimo a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza del 21 maggio 1980, n. 789, reg. dec. n. 194/79 reg. ric. anno 1980 pronunziata dallo stesso tribunale, che ha accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Giuseppe Condò, annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 80/100 (ottanta centesimi);

Decreta:

Il dott. Giuseppe Condò, nato a Soverato il 3 febbraio 1944, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'anno 1977, di cui al decreto ministeriale 10 maggio 1979, con il punteggio di 80/100 (ottanta centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(1170)

Integrazione degli elenchi degli aiuti di anestesia e rianimazione e di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1978, e successive integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Emilio Vita, nato a Stradella il 21 luglio 1937, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di anestesia e rianimazione idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Emilio Vita, nato a Stradella il 21 luglio 1937, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di anestesia e rianimazione, presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità regionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 20 gennaio 1981 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(843)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1978, e successive integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la domanda del dott. Fiorella Giovanni, nato a Montedoro il 12 gennaio 1941, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Fiorella Giovanni, nato a Montedoro il 12 gennaio 1941, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ostetricia e ginecologia, a prescindere dal possesso dell'idoneità regionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 19 marzo 1980 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(844)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università di Urbino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 14, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso la libera Università degli studi di Urbino, facoltà di giurisprudenza, via Matteotti, 1, Urbino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 marzo 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 17 marzo 1983, ore 9.

(1371)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di lettere e filosofia, via Irno, Salerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 marzo 1983, ore 10;

seconda prova: 23 marzo 1983, ore 10.

(1374)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, dipartimento di matematica, palazzo Ateneo, via Nicolai n. 2, II piano, sala lettura biblioteca, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 12 aprile 1983, ore 9;

seconda prova: 13 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, dipartimento di matematica, palazzo Ateneo, via Nicolai n. 2, II piano, sala lettura biblioteca, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 aprile 1983, ore 8,30;

seconda prova: 21 aprile 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, ex istituto di matematica applicata, facoltà ingegneria, via Re David n. 200, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 aprile 1983, ore 9;

seconda prova: 29 aprile 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, sala consiglio del dipartimento di fisica, facoltà ingegneria, via Amendola, 173, 1° piano, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 marzo 1983, ore 9;

seconda prova: 19 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 94, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bari, dipartimento farmaco-chimico, via Amendola, 173, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 aprile 1983, ore 9, aula A;

seconda prova: 8 aprile 1983, ore 9, aula A.

(1373)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Palermo.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 60, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Palermo, istituto di clinica medica seconda, facoltà di medicina e chirurgia, via Vespri, 143, secondo il seguente calendario:

prima prova: 18 marzo 1983, ore 10;

seconda prova: 19 marzo 1983, ore 10.

(1372)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 104.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Palermo, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 104, già fissate per i giorni 3 e 4 febbraio 1983, sono state rinviate come segue:

prima prova: 16 marzo 1983, ore 9;

seconda prova: 17 marzo 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di ingegneria chimica, viale delle Scienze, Palermo.

(1375)

REGIONE LIGURIA

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 19, IN LA SPEZIA

Concorso ad un posto di primario di radiologia presso l'ospedale civile « S. Andrea » di La Spezia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso l'ospedale civile « S. Andrea » di La Spezia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione Liguria settore medicina di base nel territorio in Genova.

(106/S)

REGIONE PIEMONTE

UNITA' SANITARIA LOCALE N. 52, IN GALLIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale di medicina - servizio di psichiatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'unità sanitaria locale in Galliate (Novara).

(107/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 57 del 28 febbraio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Associazione dei comuni nell'ambito territoriale n. 31 - *Unità socio-sanitaria locale n.* 31, *in Lovere*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero di Sarnico, un posto di infermiera professionale, un posto di ostetrica, un posto di tecnico di laboratorio; presso il presidio ospedaliero di Lovere, uno posto di tecnico di laboratorio.

Regione Basilicata: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a tre posti di capo sala, tre posti di ostetrica, un posto di odontotecnico, un posto di ortottista, un posto di terapista della riabilitazione, nove posti di geometri, sette posti di perito industriale, sette posti di perito agrario, sette posti di perito chimico, due posti di perito nucleare; presso le unità sanitarie locali n. 2 e n. 6, due posti di ingegnere edile, due posti di ingegnere industriale, due posti di fisico, due posti di geologo.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830590)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.